

STATUTO

**ROM 1995 - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
REGGIO CAMPI - II TRONCO 199
Numero REA: RC - 128412
Codice fiscale: 01430640803
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio N. 2.133

Raccolta N. 1.334

**STATUTO
della
"ROM 1995 - società cooperativa sociale - O.N.L.U.S."
con sede in Reggio Calabria**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1. - E' costituita una società cooperativa denominata **"ROM 1995 società cooperativa sociale O.N.L.U.S."**.

Alla cooperativa, per quanto previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché della L. 08 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2. - La società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria.

L'indirizzo della sede sociale risulta dal Registro delle Imprese. Il suo mutamento all'interno del suddetto Comune non costituisce modifica del presente statuto, e deve essere comunicato, a cura dell'organo amministrativo, al Registro delle Imprese competente mediante il deposito di apposita dichiarazione.

La società può aprire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e uffici anche altrove.

Articolo 3. - La durata della società è stabilita a tempo indeterminato. Al socio spetta il diritto di recedere in ogni momento dalla società, con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Articolo 4. - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento al "popolo Rom", attraverso attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, come previsto dall'art.1 primo comma, lettera "b)", della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della società deve essere costituito da persone svantaggiate, di cui alle categorie previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, potranno essere socie della cooperativa.

Gli obiettivi della società vengono perseguiti attraverso la partecipazione dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale contribuiscono alla realizzazione delle attività e alla gestione della cooperativa.

La Cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale svolgendo le seguenti attività:

A) Attività nei settori della falegnameria, della maglieria,

della sartoria, del tessile in genere, della lavorazione del ferro e di altri metalli;

B) Attività agricole, che si svilupperanno con le seguenti iniziative:

- 1) coltivazione di piante in fondi rustici;
- 2) allevamento di bestiame;
- 3) conservazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- 4) lavorazioni agricole a favore di terzi;
- 5) riqualificazione, realizzazione, fornitura e manutenzione di verde pubblico o privato;

C) Attività nel campo della "Rigenerazione Urbana", quali:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili pubblici e privati;
- 2) ristrutturazione di edifici civili pubblici e privati;
- 3) opere di finitura dei manufatti edili;
- 4) fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti per l'edilizia e di elementi di arredo urbano;

D) Attività di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di imballaggi, di rifiuti di imballaggio e di beni durevoli;

E) Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo;

F) Gestione di impianti di stoccaggio, di "isole ecologiche", di prima lavorazione, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e dei beni durevoli;

G) Attività di forestazione, di manutenzione del territorio e di salvaguardia dell'ambiente;

H) Servizi per la gestione e fruizione di aree, anche a scopo turistico;

I) Attività commerciali, all'ingrosso e al dettaglio, collegate alle attività svolte nei sopraindicati settori della falegnameria, della maglieria, della sartoria, del tessile in genere, della lavorazione del ferro e di altri metalli, delle attività agricole, della gestione, raccolta e trasformazione dei rifiuti, della forestazione, per consentire la vendita all'ingrosso e al dettaglio dei relativi prodotti;

L) Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di locali pubblici e privati;

M) Servizi di trasloco;

N) Autotrasporto di cose per conto di terzi;

O) Recupero, restauro e vendita di beni durevoli, di elementi di arredo e di altro materiale riciclabile e recuperabile; Gestione di centri del riuso ; attività di tappezzeria .

Le attività previste dall'oggetto sociale saranno offerte alle piccole e medie imprese, agli enti pubblici e privati ed ai cittadini.

La Cooperativa potrà attuare attività di animazione e sensibilizzazione della comunità, finalizzate alla promozione degli obiettivi sociali, e potrà organizzare e gestire corsi di formazione professionale, attività a carattere ricreativo, culturale, di socializzazione e di supporto all'inserimento lavorativo.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, e, a tal fine, potrà acquistare, vendere e permutare i relativi impianti, strutture e risorse.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo.

Per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, la società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e creditizie atte a raggiungere gli scopi stessi e a tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La società, inoltre, può assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese che svolgono attività economiche integrative o complementari alla propria, e può altresì aderire a un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545septies del Codice civile, per rendere più efficace la propria azione.

Articolo 5. - La società non ha finalità di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e osserva il principio della parità di trattamento tra i soci.

TITOLO II - SOCI

Articolo 6. - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 del Codice civile.

Qualora il numero dei soci divenga inferiore al minimo, deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., qualora il numero dei soci divenga superiore a venti e l'attivo dello stato patrimoniale della società sia superiore a un milione di euro, deve essere convocata con urgenza l'Assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 7. - Possono essere soci coloro che, non avendo

interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali e comunque coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, mostrino propensione ed attitudine per le attività che costituiscono gli scopi della Cooperativa. L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo del rapporto mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio alle attività sociali, tali da soddisfare gli interessi di tutti i soci cooperatori.

Le persone fisiche ammesse a far parte della società rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

La cooperativa si impegna, sempre che ne abbia la possibilità. A occupare i soci cooperatori, in modo da assicurare una distribuzione del lavoro quanto più possibile equa;

b) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo le modalità di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

c) Possono, altresì, essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività attinenti allo scopo sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono altresì essere ammessi come soci elementi tecnici amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In ogni caso non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.

Articolo 8. - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che deve contenere:

a) se persona fisica, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale; se persona giuridica, la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché le generalità del rappresentante legale, cui devono essere allegate copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e della deliberazione di adesione alla cooperativa;

b) l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute (da porre in relazione all'oggetto della società);

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non può essere inferiore né superiore

ai limiti consentiti dalla legge;

d) l'impegno formale di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste da detto articolo, delibera sulla domanda entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sarà effettuato il versamento dell'intera quota sottoscritta.

Trascorso un mese dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo pagamento della quota sociale. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto della sua annotazione nel Libro dei Soci. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato.

In caso di rigetto della domanda da parte dell'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 9. - Il rapporto sociale si scioglie nei confronti dei singoli soci per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il recesso è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge e le relative modalità di esercizio sono disciplinate dall'art. 2532 del Codice civile.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo a carico di quei soci che:

- a) perdono i requisiti previsti per l'ammissione a soci;
- b) danneggiano gli interessi della cooperativa, anche compiendo atti che ne pregiudicano l'immagine e il regolare andamento;
- c) vengano meno ai loro impegni economici, tecnici e morali nei confronti della cooperativa;
- d) non rispettino le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le disposizioni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

Articolo 10. - I soci receduti o esclusi nonché i successori di quelli defunti hanno diritto soltanto al rimborso delle

quote di capitale sociale effettivamente già versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 11. - Il rimborso della quota del socio uscente deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12. - Il domicilio dei soci, per quanto concerne ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13. - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 34, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ai successori eredi dei soci defunti, e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve statutarie e volontarie, nonché da ogni altro fondo o accantonamento costituito dalla società a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata per il perseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci, né durante la vita della società, né in occasione del suo scioglimento.

TITOLO IV - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 14. - Le quote di partecipazione sono nominative e non possono essere cedute, date in pegno né sottoposte ad altri vincoli senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, il quale comunica la propria decisione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il socio è

libero di trasferire la propria quota di partecipazione con effetto nei confronti della società.

Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, adeguatamente motivato, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Articolo 15. - L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua approvazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2479 del Codice civile, sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli organi sociali;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società e i soci a essa sottoposti dall'organo amministrativo;
- l'adesione a un gruppo cooperativo paritetico;
- la messa in liquidazione della società.

Articolo 16. - L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 17. - L'Assemblea, a norma dell'art. 2479bis del Codice civile, è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dall'organo amministrativo, con lettera raccomandata, anche a mano, fatta pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Tuttavia sono valide le assemblee, anche non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione.

Delle deliberazioni dell'assemblea e dell'esito dell'accertamento della regolarità della sua costituzione, dell'identità e legittimazione degli intervenuti e dei risultati delle relative votazioni, deve essere redatto

apposito verbale. Quando le deliberazioni hanno oggetto modificazioni del presente statuto il verbale è redatto da un Notaio.

I verbali dell'assemblea, anche se redatti per atto pubblico, devono essere trascritti senza indugio nel Libro dei verbali.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5, e dunque totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 18. - Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci. Ciascun socio può esprimere un voto, indipendentemente dal valore della quota di partecipazione posseduta.

Articolo 19. - Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, con delega scritta da conservarsi a cura della società, da altro socio, che non sia amministratore né componente dell'organo di controllo, ove esistente, della cooperativa. Ciascun socio può rappresentare in assemblea non più di tre soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega, nonché la validità delle deleghe medesime.

Articolo 20. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal VicePresidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Articolo 21. - In prima convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, quanti essi siano.

Per le deliberazioni aventi a oggetto la modificazione del presente statuto, l'adozione o la modificazione di regolamenti interni, lo scioglimento anticipato e la trasformazione della società, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto, e le deliberazioni relative devono essere prese a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 22. - Per le votazioni, si procede con il sistema dell'alzata di mano. L'assemblea, a maggioranza degli intervenuti, può deliberare, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'adozione di differenti modalità di votazione palese, quali, a esempio, l'appello nominale.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Ai sensi dell'art. 2375 del Codice civile, il verbale deve indicare:

- 1) la data dell'assemblea;
- 2) l'identità dei partecipanti;
- 3) le modalità e il risultato delle votazioni;
- 4) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- 5) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le indicazioni di cui ai numeri "3" e "5" possono essere contenute in un documento separato da allegarsi al verbale. Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo lo ritiene, il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dal Presidente del consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 23. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza di componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Possono essere nominati anche amministratori non soci.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per

l'approvazione del terzo esercizio di carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Articolo 24. - Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente tra i suoi membri, se a ciò non provvede direttamente l'assemblea. Il Consiglio può nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di altro impedimento di quest'ultimo.

Articolo 25. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne fissa anche l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. In caso di rifiuto, assenza o altro impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri, con lettera raccomandata, anche a mano, o con telegramma, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, l'avviso potrà pervenire anche due giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze tali da richiedere l'ulteriore abbreviazione di tale termine; la convocazione può essere effettuata anche con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.

In ogni caso, la convocazione deve consentire ai consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. Chi presiede il Consiglio coordina e dirige i lavori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 26. - Nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica a ciascun consigliere l'esatto testo della delibera da adottare, con l'indicazione delle motivazioni della stessa e trasmette tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata informazione. Nella comunicazione sarà altresì fissato un termine entro il quale l'amministratore dovrà far pervenire presso la sede sociale la risposta e le modalità della stessa.

Spetta al Presidente raccogliere le comunicazioni ricevute e informare del risultato tutti gli amministratori.

Articolo 27. - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà

di affidare specifici incarichi, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno dei suoi membri, determinando il contenuto, le modalità di esercizio e i limiti della delega

Il Consiglio può in ogni tempo impartire direttive ai consiglieri destinatari di specifici incarichi e avocare a sé le operazioni oggetti di delega.

Non possono in ogni caso formare oggetto di delega, ai sensi dell'art. 2475, quinto comma, e dell'art. 2554, primo comma, del Codice civile:

- a) la redazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione di progetti di fusione e scissione;
- c) i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- d) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 28. - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del VicePresidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa tutti gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 29. - La gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano all'organo amministrativo, senza limitazione alcuna.

L'organo amministrativo può rilasciare ad altri procure speciali per lo svolgimento di singole attività o per specifiche categorie di affari; per tali incarichi può essere previsto un compenso, da determinare con i criteri di cui al successivo articolo 30.

Articolo 30. - Agli amministratori, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute nell'esercizio del loro ufficio, spetta un compenso determinato anno per anno dall'assemblea

dei soci, al momento dell'approvazione del bilancio preventivo.

All'amministratore cui vengono affidati specifici incarichi, oltre al compenso come sopra previsto, è altresì riconosciuta una indennità di carica per le funzioni svolte, nell'importo determinato dall'organo amministrativo.

TITOLO VII - CONTROLLO

Articolo 31. - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci hanno, inoltre, il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione, di consultare i libri sociali e ottenere estratti.

Articolo 31 bis. - Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'Assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti della società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 32. - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, che deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori dalla quale devono risultare, tra l'altro, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo 33. - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale, nella misura non inferiore al trenta per

cento (30%);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- a eventuale ripartizione tra i soci, in misura comunque non superiore ai limiti stabiliti dalla lettera "a)" del primo comma dell'art. 2514 del Codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia di cooperative sociali.

La parte degli utili non assegnata come sopra e non utilizzata per la rivalutazione delle quote sociali, e che non sia destinata a fini mutualistici.

Fermo restando il limite di cui al primo comma del presente articolo, gli utili di bilancio possono essere distribuiti ai soci se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto (1/4). Le riserve non sono ripartibili fra soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 34. - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore del fondo di riserva legale.

TITOLO IX - REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 35. - I rapporti tra la cooperativa e i soci sono disciplinati da regolamenti interni, predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea, che regolano anche, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521 del Codice civile, i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36. - In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, a norma di legge.

Il patrimonio sociale residuo eventualmente risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale e dei dividendi eventualmente maturati, è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37. - Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, la società si considera cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

La modificazione e la soppressione delle disposizioni del presente statuto contenenti le prescrizioni di cui all'art.

2514 del Codice civile devono essere deliberate dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal terzo comma dell'art. 21 del presente statuto.

Articolo 38. - Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.TO: DOMENICO MODAFFERI

F.TO: LETIZIA GIOVINE NOTAIO (L.S.)